



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 25-09-17

Oggetto: D.LGS. 19/08/2016, N. 175 APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

FALCOMER GIANLUCA	P	DANELUZZI DANIELE	P
CAMPANERUT MATTEO	P	DANELUZZI CINZIA	P
COCCOLO ALESSANDRO	P	QUERINI RENATO	A
PELLEGRINI LUCA	P	CAMPANERUT CLAUDIO	P
BIASIN DAMIANO	P	SUT KETY	A
PIVETTA FABIO	A	PIGAFETTA MICHELE	P
MUCIGNAT DARIO	A		

Così presenti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Assiste il Il Segretario Comunale POLESEL MAURO.

Il Sindaco Signor FALCOMER GIANLUCA assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: D.LGS. 19/08/2016, N. 175 – APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Cinto Caomaggiore ha negli anni ridotto, in ottemperanza alle norme che si sono succedute nel tempo, le proprie partecipazioni azionarie.

a seguito della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di stabilità 2015) in particolare nel rispetto dell'art. 1, commi 611 e ss si è provveduto alla redazione di un piano straordinario di razionalizzazione giusta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015;

il Comune è ora chiamato a dare attuazione alle nuove disposizioni in tema di partecipazioni pubbliche come previste dal D.LGS. 19/08/2016, N. 175 ed in particolare si sensi degli art. 20 e 24 del D.LGS. 19/08/2016, N. 175 si deve procedere a redigere un nuovo piano di razionalizzazione straordinaria delle società ancora partecipate dal Comune.

Il piano deve essere redatto tenendo conto delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 e facendo riferimento in particolare ai seguenti articoli:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dello stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate o soggette ad interventi di accorpamento o altre operazioni atte a renderle più efficienti;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio competente in base ai criteri sopra elencati come da Relazione tecnica allegata al fine di fare parte integrante della presente deliberazione;

Viste le linee di indirizzo giusta deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Preso atto che in conformità alle linee guida ora citate e alla relazione allegata saranno altresì predisposte le schede tecniche per ogni società partecipata in modo diretto;

Rilevato che in base a quanto sopra esposto e alla relazione allegata non sussistono le ragioni per alienare alcuna società in quanto le operazioni si sono già concretizzate con i piani precedenti o che si stanno definendo operazioni di liquidazione già in essere;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale previsto dalla norma, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la stessa verrà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.civ.;

Richiamato il piano operativo adottato ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015 e tenuto conto che in base allo stesso e con successivi atti si sono effettuate le seguenti operazioni:

- Recesso dalla Soc. Coop Mostra dei Vini di Pramaggiore (pec per il recesso già inoltrata);
- Residenza Veneziana S.r.l. (concluso il procedimento di recesso)
- Fusione delle società attinenti al Servizio Idrico ora confluite in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (effetto 01/01/2017);
- Liquidazione della Società Nuova Pramaggiore S.r.l. (già deliberata cessione quote).

Preso atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del precedente documento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, C. 1, lett. B) n. 3) del D.lgs. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco;

Udita la richiesta di delucidazioni del Consigliere Claudio Campanerut, in ordine all'articolato parere dell'Organo di Revisione;

Udita la replica del Sindaco, il quale precisa che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole con l'invito a svolgere un'attenta opera di monitoraggio che è il procedimento regolarmente svolto da questa Amministrazione, che ha portato recentemente alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. – D.Lgs 18.08.2000 n° 267, dal Responsabile Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 24 giugno 2011 n. 118;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
-

DELIBERA

1 - di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, accertandole come da allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

2 - di individuare come da allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e ottimizzare, per le motivazioni e con i tempi e i modi indicati per ognuna;

3 - Di prendere atto che:

- è stato inoltrato formale recesso alla soc. Coop Mostra dei Vini di Pramaggiore;
- SI è concluso il recesso da Residenza Veneziana S.r.l.;
- si è completato il processo di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società CAIBT Patrimonio S.p.A. e Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. (efficacia 01/01/2017)
- per la Società Nuova Pramaggiore S.r.l. è già stato adottato atto di cessione quote;

4 – Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;

5 - Di trasmettere la presente deliberazione a tutte la società partecipate dal Comune;

6 – Di comunicare l'esito della presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. N. 90/2014, e s.m.i., con le modalità del ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;

7 - Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità di cui all'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P. E dall'art. 21, del decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesemente espressi per alzata di mano sulla proposta di deliberazione

presenti : 9 - votanti : 9

favorevoli : 9

contrari: 0

astenuiti: 0

la deliberazione suddetta è APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

Infine, con votazione separata, CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in assemblea al rappresentante del Comune.

SI PRENDE ATTO che la discussione e gli interventi in argomento sono stati integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, e riportati in maniera schematica e riassuntiva nel verbale redatto a norma dell'art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 25-09-17

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 25-09-17

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to FALCOMER GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to POLESEL MAURO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASAT FIORENZO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005-CAD- e s.m.